

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1984

Presidenza del Vice Presidente PASTORINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazione dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente esercizio delle funzioni di presidente della Commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare» (434)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
BOLDRINI (PCI) 2, 5, 6 e *passim*
BUFFONI (PSI), relatore alla Commissione ... 4, 7,
8 e *passim*
BUTINI (DC) 9, 10

FALLUCCHI (DC) Pag. 5, 7, 10
GIUST (DC) 4, 5, 8 e *passim*
SAPORITO (DC) 3, 6, 8 e *passim*
SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa 4, 9, 11

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle Commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare».

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente esercizio delle funzioni di presidente della Commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare» (434)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Integrazione dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente esercizio delle funzioni di presidente della Commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 14 marzo scorso. Do lettura del parere emesso in data odierna dalla 1^a Commissione permanente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, osserva che in base a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, al Ministro per la difesa è demandata la nomina dei componenti della Commissione in parola: nel che deve ricomprendersi anche la designazione del commissario abilitato ad esercitare le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Nel sottolineare che le questioni sottese al disegno di legge possono essere definite in via amministrativa, non essendo ravvisabile, nella materia, alcuna lacuna normativa, come invece sostenuto nella relazione introduttiva del provvedimento, la Commissione mette in luce, conclusivamente, la necessità di evitare ogni forma di svilimento del ricorso ad atti normativi primari con riferimento ad oggetti per i quali risulta legittima l'adozione di atti amministrativi».

Si tratta di un parere articolato che ipotizza una certa problematica ma che, a mio avviso, non credo sia ostativo per il proseguimento della discussione, anche tenendo conto del dettato del quinto comma dell'articolo 40 del Regolamento.

BOLDRINI. Signor Presidente mi permetto di far presente, pur nel rispetto del parere emesso dalla Commissione affari costituzionali, che

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle Commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare».

forse la normativa sulla quale si è pronunciata non era perfettamente conosciuta.

In questo caso, infatti, si tratta di una questione relativa alla formazione della Commissione di cui al disegno di legge per la quale si deve provvedere onde pervenire ad un atto che ne legittimi la stessa funzione; non mi pare che si possa parlare nè di accelerazione nell'esame delle pratiche nè del funzionamento della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Come ho già detto, anche a norma di Regolamento, non ritengo che il parere della 1^a Commissione ostativo al prosieguo dei nostri lavori.

SAPORITO. Signor Presidente, faccio parte anche della 1^a Commissione e, in particolare, sono membro della Sottocommissione per i pareri. Vorrei, pertanto, precisare che è orientamento costante della Commissione affari costituzionali, nell'emettere i pareri di competenza, tentare di evitare il ricorso alla fonte normativa quando si può provvedere in via amministrativa.

La sostanza del parere poc'anzi letto è dunque da interpretare nel senso che lo svolgimento di funzioni vicarie è regolato da norme generali, tali che si può provvedere alla loro disciplina anche in via amministrativa, non dovendosi necessariamente adottare, ripeto, una norma legislativa.

Stabilire che, in caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione unica nazionale di cui al disegno di legge, le sue funzioni vengono svolte da altri, può essere demandato ad un regolamento; ciò non significa che una relativa norma di legge, tuttavia, sarebbe illegittima: semmai, sarebbe un qualcosa di più.

Questo è dunque il senso che la 1^a Commissione ha voluto dare al proprio parere ed aggiungo che un simile orientamento non è stato adottato solo in occasione del presente disegno di legge, ma anche di altri per i quali si è ravvisato uno spazio di operatività a favore di una disciplina regolamentare.

Naturalmente va anche detto che questo orientamento non è vincolante ma, lo sottolineo ancora, rilevante rispetto alla posizione assunta dalla Commissione affari costituzionali per evitare il proliferare di leggi laddove non se ne ravvisi strettamente la necessità. Pertanto, se la 4^a Commissione ritenesse - nel caso presente - che per la norma in esame sia necessario il ricorso ad una legge e che non basti una norma regolamentare, è libera di procedere come meglio ritiene.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito per le delucidazioni che ci ha fornito.

La 1^a Commissione segue una linea di comportamento per la quale abbiamo il massimo rispetto; ma nella fattispecie, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa governativa, credo, pur nel pieno rispetto del parere in esame, che esso non sia ostativo al proseguimento dei nostri lavori.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente non ho nulla da aggiungere in sede di replica.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido le argomentazioni relative al provvedimento già espresse dal relatore nonchè le considerazioni svolte oggi dal Presidente e mi dichiaro favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valori militare, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il più elevato in grado dei membri rappresentanti delle Forze armate o, a parità di grado, il più anziano di essi».

A questo articolo il senatore Boldrini ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico:

«Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare, ed all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, e sue successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il più elevato in grado dei membri rappresentanti delle Forze armate o, a parità di grado, il più anziano di essi"».

In via subordinata all'emendamento di merito di cui ho dato testè lettura, il senatore Boldrini ha altresì presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo:

«A modifica dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, nonchè dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni, in caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione unica nazionale di primo grado o della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e pe le ricompense ai partigiani, ne esercita le funzioni il più anziano dei membri presenti».

GIUST. Entrambe le nuove formulazioni, indubbiamente, sono più puntuali del testo originario e tendono a risolvere in modo pratico il problema; ma non lo risolvono completamente, a mio avviso, perchè

può verificarsi che il membro più anziano presente non abbia la facoltà di convocare la Commissione nel caso, ad esempio, che il presidente sia impedito per un lungo periodo per cause diverse. In tal modo ci troveremmo ancora una volta dinanzi alla paralisi nell'operatività della Commissione.

Credo pertanto che il senatore Boldrini, a questo punto, debba fare una sua proposta e che si debba tentare di risolvere ad ogni costo questo problema se vogliamo dare un significato preciso agli emendamenti che sono stati presentati, che per il resto mi trovano perfettamente consenziente.

BOLDRINI. Rispondendo al senatore Giust, desidero far presente che, anche nel caso in cui il presidente versasse in condizioni di salute abbastanza gravi, la convocazione della Commissione può avvenire lo stesso. Non credo che da questo punto di vista ci possano essere elementi di valutazione diversi perchè si tratta, in fondo, di una Commissione unitaria e responsabile i cui membri possono sempre chiedere al presidente, anche se fosse impedito, di convocare la Commissione. Credo cioè che, da questo punto di vista, il problema si potrebbe risolvere in modo abbastanza pratico piuttosto che dal punto di vista legislativo. Al riguardo, in sostanza, mi rimetterei alla sensibilità dei presidenti in carica, attualmente rappresentati da due persone di grande prestigio come il generale Argenton ed il generale Stegagnini.

FALLUCCHI. Una soluzione potrebbe essere quella di eliminare la parola «presenti» e dire: «il più anziano di essi».

È chiaro che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, che non può convocare la Commissione, sarà il più anziano a farlo perchè ne esercita le funzioni; e nello stesso tempo, una volta che è convocata, la presiede.

In sostanza, eliminando la parola «presenti» mi pare che si possa ricomprendere la generalità dei casi.

GIUST. Potrebbe essere pericoloso, senatore Fallucchi, stabilire una cosa del genere con una norma legislativa. Si tratterebbe, infatti, di un membro più anziano occasionale in una certa seduta e non più tale in una seduta successiva. Non mi pare, cioè, che con una norma si possa togliere una facoltà al presidente, legittimamente impedito, e attribuirlo ad uno che non conosciamo, che dal punto di vista giuridico non si sa chi sia, quali poteri abbia e in quali momenti li abbia.

La questione, forse, si potrebbe risolvere accettando l'emendamento così come è stato presentato, prevedendo cioè che sia il membro più anziano presente a dirigere la riunione della Commissione, ma con la manifesta volontà della nostra Commissione di autorizzare il presidente della Commissione, ancorchè impedito - naturalmente non in modo irrimediabile, altrimenti va sostituito - a delegare il membro più anziano anche per la convocazione della Commissione oltre che per presiedere i suoi lavori.

Affido queste mie riflessioni alla vostra considerazione, Noi abbiamo l'esigenza politica di far funzionare questa Commissione che non sta andando molto bene. Vi cito un caso, riguardante un'altra

Commissione, in relazione al quale ho presentato un'interrogazione: quello di un militare che venti anni fa, nello svolgimento del servizio militare di leva, ha preso un calcio da un mulo ed è rimasto paralizzato per venti anni. Ieri l'altro è morto senza aver avuto il riconoscimento della pensione a causa di servizio.

Non possiamo, quindi, non risolvere la questione, ma dobbiamo fare di tutto perchè queste Commissioni funzionino.

SAPORITO. Signor Presidente, sul piano della tecnica legislativa, avendo aggiunto un comma analogo ad un altro articolo di altro provvedimento, mi pare che forse sarebbe il caso di adottare formulazione diversa: «In caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione..., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, le funzioni sono svolte da...».

PRESIDENTE. Questa è l'ipotesi contenuta nel secondo emendamento sostitutivo.

SAPORITO. Allora mi pare che essa sia la più corretta.

PRESIDENTE. Dobbiamo scegliere quale delle due adottare.

Ad ogni modo, rifacendomi anche all'intervento del senatore Giust, consentitemi di dire che queste modificazioni lasciano inalterato il problema di fondo, che, a mio modesto avviso, consiste nell'impedimento, nella convocazione. Una volta avvenuta la convocazione da parte del presidente, in caso di sua assenza o di sopravvenuto impedimento - la sottigliezza terminologica ritengo sia abbastanza ininfluyente - mi pare che si possa dire che ne esercita le funzioni il più anziano dei membri della Commissione presenti.

Ora, se vogliamo approfondire ancor più il discorso, dobbiamo soffermarci sulla valutazione dell'impedimento, e cioè sul fatto che il presidente impedito non convoca.

Allora, la Commissione sarebbe paralizzata. In questo caso possiamo attribuire al più anziano dei membri delle Commissioni stesse la facoltà di convocarle? Con quale metro dobbiamo valutare l'impedimento insorto?

Come vedete si apre una problematica completamente innovativa rispetto al dettato dell'articolo unico in esame che, con la proposta del senatore Boldrini, è già stato notevolmente migliorato.

La domanda che rivolgo alla Commissione è questa: vogliamo sottacere il problema dell'impedimento? In questo caso la proposta del senatore Boldrini - mi pare fatta propria dalla Commissione - è sufficiente per accelerare i ritmi della Commissione di cui al disegno di legge.

In caso contrario, vogliamo soffermarci sulla valutazione dell'impedimento in relazione alla mancanza di convocazione? Allora, dobbiamo aprire un discorso del tutto nuovo.

BOLDRINI. Mi associo alla sua tesi: il presidente della Commissione è nominato dal Ministro della difesa e, in caso di impedimento a

lungo termine, il Ministro stesso è obbligato a nominare un nuovo presidente.

Potremmo chiarire questo nostro pensiero in un apposito ordine del giorno in quanto, ripeto, mi sembra opportuno che sia il Ministro della difesa a nominare il nuovo presidente, perchè la Commissione non può intervenire nel merito. La Commissione può dunque chiedere al Governo di nominare il presidente perchè la legge stessa prevede che la nomina venga fatta dal Ministro della difesa.

Con un ordine del giorno possiamo sollecitare il Governo affinché, ripeto, in caso di impedimento tutto ciò avvenga sollecitamente.

FALLUCCHI. Mi pare che ci siano due problemi da valutare: il primo, di carattere formale, ai fini della migliore comprensione della norma; il secondo, di carattere sostanziale, relativo all'impedimento del presidente ed alla durata dell'impedimento stesso.

Pertanto, una volta chiarito l'aspetto formale della problema, per quanto riguarda quello sostanziale - cioè chi deve essere delegato a convocare la Commissione - accedendo a quanto suggerito dal senatore Boldrini, ritengo che potremmo con un ordine del giorno impegnare il Ministro della difesa ad intervenire, provvedendo, in caso di lungo impedimento, alla nomina di un nuovo presidente.

PRESIDENTE. Riassumendo mi pare di poter concludere che, esaminata la proposta sostitutiva dell'articolo unico avanzata dal senatore Boldrini, anche alla luce della dizione migliorativa suggerita dal senatore Saporito, potremmo affidare ad un ordine del giorno il problema di nominare, da parte del Ministro della difesa, il presidente della Commissione in caso di impedimento.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al testo del senatore Boldrini così come risulta migliorato dalla proposta del senatore Saporito, anche se devo rilevare che dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge emerge chiaramente che il problema dell'impedimento o dell'assenza del presidente viene considerato la *ratio* della norma proposta; infatti, si legge nella relazione che la Commissione di cui trattasi non ha potuto funzionare proprio perchè in caso di assenza o di impedimento del presidente non era stato previsto un vice presidente.

Non credo dunque che andremmo al di là dello spirito del disegno di legge se ipotizzassimo, nella norma in esame, anche l'ipotesi della nomina di un vice presidente in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Se ciò può essere risolto mediante un ordine del giorno anzichè con una norma specifica non so: il relatore si rimette al Governo, che è il proponente del disegno di legge.

Se, comunque, dobbiamo prevedere una norma apposita, allora si dovrebbe trattare di una norma articolata su due ipotesi: una prima per cui, in assenza o in caso di impedimento del presidente, il vice presidente - delegato dal presidente stesso o richiesto dal Ministro della difesa - può convocare la Commissione: una seconda, invece, in base

alla quale, avvenuta la convocazione da parte del presidente e, in assenza del presidente stesso al momento della riunione della Commissione, si preveda che le funzioni di vice presidente siano esercitate dal più anziano tra i membri presenti.

Dobbiamo sciogliere questo nodo che non è fuori - ripeto - dalla logica del provvedimento; a mio avviso sarebbe forse più opportuno, interpretando la volontà del Governo stesso, prevedere nella normativa queste due ipotesi, ma se sul piano della dizione formale insorgessero difficoltà e l'ordine del giorno preannunciato fosse sufficiente a risolvere il problema, potremmo anche adottare questa soluzione.

SAPORITO. Signor Presidente, condividendo nella sostanza l'emendamento del senatore Boldrini ne proporrei tuttavia - insieme al senatore Fallucchi - una diversa formulazione tecnica che tiene conto della problematica emersa e rende superflua, a nostro avviso, la presentazione dell'ordine del giorno.

L'articolo unico del disegno di legge dovrebbe essere pertanto il seguente: «In caso di assenza o di impedimento del presidente delle Commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni e dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, nelle more della nomina del nuovo presidente, ne esercita le funzioni il più anziano dei membri presenti».

GIUST. Si prevede la sostituzione del presidente, ma vi può essere anche un'assenza temporanea motivata.

In definitiva, credo che la proposta del senatore Boldrini sia la preferibile: bisogna responsabilizzare il Governo il quale deve provvedere in caso di assenza del presidente; se poi tale assenza è temporanea, il presidente deve avere la facoltà di convocare ugualmente la Commissione.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Nella relazione, quando si dice: «non è previsto quale dei membri della Commissione debba esercitare le funzioni di presidente», già si parla di tutte le funzioni del presidente, compresa, quindi, anche quella della convocazione, per cui la norma che risolve questo problema deve risolvere anche quello della convocazione.

GIUST. Le confesso che personalmente ho dei dubbi.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Io, invece, l'interpreto in questo modo, anche se, ovviamente, non posso pretendere che la mia sia l'interpretazione autentica.

GIUST. L'interpretazione è esatta. Resta però il fatto che si espropria il presidente delle funzioni che gli sono date con legge per attribuirle a chi? al più anziano di turno. A questo punto vi è una deresponsabilizzazione.

BUTINI. Come è previsto un presidente si sarebbe dovuto prevedere un vice presidente.

GIUST. Infatti bisognerebbe prevedere un vice presidente.

BUTINI. Altrimenti si potrebbe pensare che ci possa essere un difetto del presidente per pigrizia.

A questo riguardo, anzi, vorrei sapere entro quanto tempo il Ministro della difesa deve provvedere alla sostituzione del presidente in caso di suo impedimento.

BOLDRINI. In base alla mia esperienza posso dire che, quando la Commissione si trova nelle condizioni di non avere il presidente, si fa parte attiva affinché il Ministro della difesa nomini, nel giro di poco tempo, un altro presidente perchè, diversamente, non può funzionare.

SAPORITO. Se l'obiettivo che ci poniamo è quello di far funzionare la Commissione, la formula con la quale raggiungerlo la troviamo. Si potrebbe dire: «In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle Commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il più anziano dei componenti di ciascuna delle predette Commissioni». È chiaro che, se si accoglie questa formulazione, è necessario cambiare anche il titolo del disegno di legge.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole a questa formulazione perchè rappresenta la soluzione migliore.

BOLDRINI. Signor Presidente, sono lieto della soluzione alla quale gli onorevoli senatori sono pervenuti, che ringrazio anche a nome dei membri delle due Commissioni.

Mi permetto, però, di presentare un ordine del giorno, che ho già fatto pervenire alla Presidenza, perchè esiste il problema della funzionalità delle sedute delle Commissioni - problema di cui prego l'onorevole Sottosegretario di farsi carico con grande sollecitudine -. Il «Servizio commissioni riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani» è quello che provvede a mandare il materiale e tutte le pratiche istruttorie alle due Commissioni. Ora, per l'organico di tale Servizio purtroppo, nonostante i solleciti e ripetuti interventi presso i vari Ministri della difesa che si sono succeduti nel corso di questi anni, non si è giunti ad alcuna conclusione.

Credo quindi che se vogliamo fare qualcosa di veramente utile, anche per assicurare il funzionamento delle Commissioni, dobbiamo chiedere al Governo che faccia finalmente un atto serio per stabilire l'organico di detto Servizio (in fondo si tratta di alcuni funzionari del Ministero della difesa, di alcuni dattilografi e di alcuni soldati) perchè, altrimenti, la nostra decisione odierna rimane in parte non attuabile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dal senatore Boldrini recita:

«La 4^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare il disegno di legge n. 434,

invita il Governo:

a prevedere urgentemente tutte le misure necessarie per completare l'organico del personale del "Servizio commissioni riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani", per assicurare la piena funzionalità indispensabile per garantire l'attività stessa delle Commissioni competenti, in modo che sia possibile entro breve termine evadere le numerosissime pratiche tuttora giacenti».

FALLUCCHI. Non posso che esprimere il parere favorevole del mio Gruppo politico a questo ordine del giorno perchè, in effetti, esistono delle obiettive limitazioni nella operatività degli uffici che devono concedere questi riconoscimenti, senza i quali, praticamente, anche l'operato delle Commissioni verrebbe bloccato.

Auspico pertanto che il Ministro della difesa possa rapidamente dare il suo consenso per un'organizzazione che consenta di eliminare tutti questi residui riconoscimenti che purtroppo ci affliggono da quaranta anni.

BUTINI. Anch'io sono favorevole a questo ordine del giorno.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Anch'io condivido l'ordine del giorno del senatore Boldrini.

Desidero però aggiungere che, coerentemente a quanto è stato espresso unanimemente dalla Commissione, dovremmo formulare un ordine del giorno in relazione all'intervento del Ministro della difesa circa la presidenza della Commissione.

Ora, per non presentare un altro ordine del giorno, mi pare che si potrebbe introdurre questo concetto in quello presentato dal senatore Boldrini, che di conseguenza verrebbe così riformulato:

«La 4^a Commissione permanente del Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 434,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutte le misure necessarie per completare l'organico del personale del "Servizio commissioni riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani", nonchè per assicurare che non si verificino vuoti nella composizione delle Commissioni, al fine di garantire la loro piena funzionalità e rendere possibile che entro breve termine siano evase le numerosissime pratiche tuttora giacenti».

(0/434/1/4)

BOLDRINI

BOLDRINI. Sono senz'altro favorevole.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno del senatore Boldrini, così come risulta integrato con la proposta del Presidente.

BOLDRINI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico del disegno di legge nella formulazione proposta dal senatore Saporito, che recita:

Articolo unico.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle Commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il più anziano dei componenti di ciascuna delle predette Commissioni.

È approvato.

Avverto che, in relazione all'emendamento introdotto nel testo, il titolo secondo il suggerimento del senatore Saporito dovrebbe essere così modificato: «Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle Commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare».

Poichè non si fanno ossevizioni, così rimane stabilito.

Con l'approvazione dell'emendamento, sostitutivo dell'intero articolo unico, si intende approvato il disegno di legge nel testo modificato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO